



Regione Autonoma della Sardegna



DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE:
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE”

(LEGGE FINANZIARIA 2006)

INDICE

CAPO I	
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	2
Art. 1	
Disposizioni di carattere finanziario.....	2
Art. 2	
Agenzia per le Entrate della Regione Sardegna.....	5
Art. 4	
Imposta regionale sulle attività turistiche ambientali.....	7
Art. 5	
Imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto.....	8
Art. 6	
Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale.....	9
Art. 7	
Disposizioni in materia di contabilità.....	10
Art. 8	
Agenzia Regionale di Promozione Economica “Sardegna Promozione”.....	12
Art. 9	
Disposizioni a favore degli enti locali.....	14
Art. 10	
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca.....	15
Art. 11	
Disposizioni in materia di agricoltura.....	17
Art. 12	
Disposizioni in materia di opere pubbliche.....	19
Art. 13	
Interventi a favore del sistema industriale.....	23
Art. 14	
Disposizioni in materia di lavoro.....	24
Art. 15	
Disposizioni nel settore dell’istruzione, spettacolo, cultura e sport.....	25
Art. 16	
Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale.....	30
Art. 17	
Disposizioni in materia di trasporti.....	33

CAPO III	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE.....	34
Art. 18	
Esodo personale ex legge regionale n. 42 del 1989.....	34
Art. 19	
Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale.....	35
CAPO IV	
DISPOSIZIONI DIVERSE.....	39
Art. 20	
Disposizioni varie.....	39
Art. 21	
Copertura finanziaria.....	40
Art. 22	
Entrata in vigore.....	41
.....	44
Disegno di legge concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006)”	

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 2006, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 165.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (U.P.B. E03.053).
2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1.
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2007; il relativo onere è valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (U.P.B. S03.050 e S03.051).
4. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (U.P.B. E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro - 3.098.598.000) e del saldo finanziario dell'anno 2005 (pari ad euro - 68.000) - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui

autorizzati e contratti nello stesso anno - mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000 (U.P.B. E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (U.P.B. E03.034 e E03.036); il mutuo è contratto con le condizioni e le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (U.P.B. S03.050 e U.P.B. S03.051).

5. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2006, 2007, e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

- a) Fondo speciale per spese correnti (U.P.B. S03.006)

2006	euro	34.095.000
2007	euro	27.045.000
2008	euro	27.045.000

- b) Fondo speciale per spese in conto capitale (U.P.B. S03.007)

2006	euro	10.000.000
2007	euro	10.000.000
2008	euro	30.000.000

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini della lettera b bis) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini della lettera b ter) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006 – 2008, nella misura indicata nell'allegata tabella D.
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella E.
9. Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, concernenti il patto di stabilità, sono confermate le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.
10. È disposto nell'anno 2006 il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01 (U.P.B. E03.022).
11. La competenza in materia di entrate relative ad assegnazioni statali è attribuita all'Assessorato al Bilancio; restano fermi, in capo ai competenti assessorati, gli adempimenti necessari all'effettiva acquisizione delle entrate medesime; per l'assolvimento di tale competenza l'Assessorato è dotato di ulteriori risorse umane.
12. E' disposto, nell'anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (U.P.B. E03.050 – Cap. 36103):
 - a) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;
 - b) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;
 - c) euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984. n. 28, costituito presso la banca Cis S.p.A.
13. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più Istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo 1 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10”.

- il punto 1 del comma 1 dell'articolo 12 è abrogato.
14. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all'Assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie.
15. L'articolo 144 della legge 4 giugno 1988, n. 11 è abrogato.

Art. 2
Agenzia per le Entrate della Regione Sardegna

1. E' istituita l'Agenzia Regionale delle Entrate quale organo tecnico specialistico dell'Amministrazione regionale in materia di entrate cui sono demandate le seguenti attività:

- monitoraggio dei rapporti di compartecipazione regionale al gettito fiscale dello Stato;
- ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;
- supporto per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione di tributi regionali e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate;
- gestione dei tributi regionali;
- adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;
- informazione all'utenza in materia di fiscalità regionale;
- gestione dei sistemi informativi tributari e del collegamento con le banche dati nazionali.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore della Programmazione e Bilancio. Essa ha sede in Cagliari.

3. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per titoli, e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia tributaria e finanziaria regionale deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato. Il suo rapporto di lavoro con l'Agenzia è regolato da contratto quinquennale di diritto privato ed ha carattere pieno ed esclusivo.

6. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, in numero non superiore a otto unità. L'Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali, ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità ai principi dettati dal presente articolo, approva lo statuto dell'Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la prima dotazione organica.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 3.550.000 per l'anno 2006 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (U.P.B. S03.100).

Art. 3

Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla compravendita dei fabbricati.

2. Presupposto dell'imposta è la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso:

- a) di fabbricati, siti in Sardegna entro 3 Km dalla fascia costiera, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente.
- b) di quote o azioni di società di capitali titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla precedente lett.a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati.

3. Soggetto passivo dell'imposta è l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di 24 mesi.

4. La plusvalenza di cui al comma 2 è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo.

5. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento in caso di cessioni a titolo oneroso di fabbricati acquistati o costruiti da non più di 5 anni. Nei casi in cui il periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sia superiore ai 5 anni l'imposta si applica nella misura del 25 per cento.

6. L'imposta regionale è applicata dal notaio e versata direttamente dal medesimo in tesoreria regionale previa la corresponsione della relativa provvista da parte del cedente.

7. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 6 della presente legge e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.

8. Le modalità e l'attività di recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio di concerto con l'Assessore degli Enti Locali.

Art. 4
Imposta regionale sulle attività turistiche ambientali

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sulle attività turistiche ambientali.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai 3 Km dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.

3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al precedente comma, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, superficie con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di :

- euro 1.500 per fabbricati di superficie fino ai 60 metri quadri.
- euro 2.000 per fabbricati di superficie compresa tra i 61 metri quadri e i 100 metri quadri.
- euro 2.500 per fabbricati di superficie compresa tra i 101 metri quadri e i 150 metri quadri.
- euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra i 151 metri quadri e i 200 metri quadri, per la superficie eccedente i 200 metri quadri euro 150 per metro quadro.

5. Le misure previste al comma 4 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.

6. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali. A tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.

7. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 6 della presente legge e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.

8. Le modalità e le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta, la determinazione delle quote da destinare a comuni e province e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite e disciplinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio di concerto con l'Assessore degli Enti Locali.

Art. 5

Imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto.

2. Presupposto dell'imposta è, nel periodo compreso dal primo giugno al 30 settembre, l'atterraggio e il decollo nel territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato o la sosta e l'ancoraggio negli approdi isolani di imbarcazioni e navi da diporto.

3. Soggetto passivo dell'imposta è, come individuato ai sensi degli art. 874 e 876 del codice della navigazione, l'esercente dell'aeromobile, dell'imbarcazione o della nave avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

4. L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta ad ogni atterraggio e decollo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di :

- euro 200 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri.
- euro 500 per gli aeromobili abilitati al trasporto da 5 a 12 passeggeri.
- euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre 12 passeggeri.
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 15,99 metri.
- euro 5.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 16 e i 23,99 metri.
- euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra i 24 e i 29,99 metri
- euro 20.000 per le navi di lunghezza superiore ai 29,99 metri.

Per le navi adibite all'esercizio di attività crocieristiche l'imposta è determinata in euro 5.000 giornaliera.

5. Le modalità e l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite e disciplinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio di concerto con l'Assessore dei Trasporti.

Art. 6
Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale

1. E' istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale. Esso è alimentato dal 75 per cento del gettito derivante dall'imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati e dall'imposta regionale sulle attività turistiche ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. Il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato a finanziare:

- a) per il 40 per cento programmi di interesse regionale,
- b) per il 40 per cento programmi di interesse comunale
- c) per il 20 per cento programmi di interesse provinciale.

3. I programmi di cui al precedente comma 2 sono individuati e regolamentati con Deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione e Bilancio.

4. Lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 7
Disposizioni in materia di contabilità

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti commi:
 - “2. Gli atti che impegnano somme a carico del bilancio della Regione sono sottoposti al controllo di legittimità contabile della Ragioneria generale della Regione.
 3. Il controllo di cui al precedente comma è diretto esclusivamente a verificare la legittimità dell'impegno ai termini dell'articolo 40, comma 2, della presente legge. Le altre autorizzazioni di spesa di cui al citato comma sono quelle per le quali, con norme di legge o con atti amministrativi, sono nominativamente individuati i beneficiari di aiuti, contributi, provvidenze o altri benefici a carico dell'Amministrazione regionale.
 4. La Giunta regionale può limitare il controllo di cui al comma 1 a specifiche categorie di atti da individuarsi secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.
 5. Resta comunque ferma la verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, della giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e dell'esistenza sullo stesso della necessaria disponibilità finanziaria, nonché la verifica che l'atto contenga tutti gli elementi di legittimità contabile.
 6. Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi solo dopo l'apposizione del visto che deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Qualora non ravvisi i presupposti per l'apposizione del visto, la Ragioneria restituisce l'atto, motivando il diniego, al titolare del centro di responsabilità che lo ha sottoscritto, ed il termine del controllo è sospeso. Nel caso in cui il titolare dell'atto riproponga lo stesso atto con le modifiche necessarie a superare il rilievo, ovvero insista per la registrazione nei termini originari, la Ragioneria è tenuta ad apporre il visto, informandone, in tale ultimo caso, l'organo gerarchicamente superiore nonché il competente organo politico”.
2. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato la Ragioneria provvede direttamente a contabilizzare il relativo impegno ed effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d'entrata nei competenti capitoli del bilancio regionale.
 3. La Ragioneria provvede all'incasso delle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal D.M. 30 giugno 1939 - Istruzioni generali sui servizi del Tesoro -, dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.
 4. La Tesoreria regionale, tenuto conto di tali termini, provvede a trasmettere alla Ragioneria gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulti effettuata la restituzione.
 5. I servizi competenti per materia, a cura della Ragioneria, sono informati affinché procedano allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali, alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero, producano tutti gli elementi utili all'eliminazione del deposito.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i medesimi servizi abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all'accertamento e al versamento in conto entrate del bilancio regionale dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione, nel termine di sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste e, nel termine del secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati, per tutti gli altri.
7. In sede di prima applicazione la Ragioneria procede al versamento d'ufficio di tutti i depositi provvisori derivanti da titoli di spesa non andati a buon fine provenienti dall'esercizio 2004 e precedenti (U.P.B. E01.081).
8. Le somme per le quali si è provveduto all'incasso possono, su richiesta dell'avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983.

CAPO II
DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI D'INTERVENTO

Art. 8
Agenzia Regionale di Promozione Economica "Sardegna Promozione"

1. È istituita l'Agenzia Governativa Regionale denominata "Sardegna Promozione", Agenzia Regionale di Promozione Economica per il coordinamento, la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, con personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale. L'Agenzia promuove l'immagine unitaria della Sardegna, fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione e coordina programmi di marketing territoriale. Realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. L'Agenzia, articolata nell'area di promozione e internazionalizzazione e in quella di promozione degli investimenti, è regolata da un apposito Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, col quale sono disciplinate l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli Organi. La Giunta Regionale approva entro il 30 giugno di ciascun anno il Piano Annuale delle Attività per l'anno successivo.

2. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.

3. L'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) è soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall'ISOLA in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico, passano all'Agenzia "Sardegna Promozione"; le altre attività e competenze sono svolte dall'Assessorato competente per materia. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale. Entro trenta giorni dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore competente, un programma di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma della gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'I.S.O.L.A., l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'I.S.O.L.A. era titolare e negli obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo integrativo dell'ente soppresso.

4. Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato e nelle categorie non dirigenziali, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nell'Agenzia "Sardegna Promozione" subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto

delle vigenti disposizioni legislative in materia.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in annui euro 5.000.000 (U.P.B. S07.013).

Art. 9
Disposizioni a favore degli enti locali

1. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 55.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione, di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (U.P.B. S04.020).

2. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2003, relative alla concessione di contributi a favore dei Comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, è autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (U.P.B. S04.020).

3. Gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 sono prioritariamente destinati al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione.

4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell'U.P.B. S04.130 (cap. 04214) nell'anno 2006 è esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.

5. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico e del marketing e per la realizzazione di attività nei centri storici di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. S04.130).

Art. 10

Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (U.P.B. S05.048).

2. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 19, della legge regionale 21 aprile 2002, n. 7, relative alla concessione di contributi agli Enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (U.P.B. S05.021).

3. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 6, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonché per progetti di valorizzazione ambientale e sviluppo locale, è autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 nell'anno 2007 (U.P.B. S05.035).

4. E' autorizzata, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della Carta della Natura relativa al territorio regionale (U.P.B. S05.035).

5. Per il funzionamento dell'Ufficio Regionale delle Valutazioni di Impatto Ambientale (U.V.A.R.) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 260.000 (U.P.B. S05.074).

6. Per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento delle strutture della rete di educazione ambientale e dell'autorità ambientale è autorizzata una spesa annua valutata in euro 200.000 (U.P.B. S05.077).

7. Sono recepiti i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in merito alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC). Al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali provvedono le Province che possono avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Sardegna (ARPAS) per la fase istruttoria delle richieste. Alla Regione spettano i compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento in materia. Le direttive sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, devono essere adottate dalle Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le spese di istruttoria tecnica connesse al rilascio delle predette autorizzazioni sono valutate in euro 200.000 annui e sono poste a carico dei gestori degli impianti soggetti al rispetto delle citate disposizioni (U.P.B. S05.022).

8. E' istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; l'ARPAS, d'intesa con l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, cura la realizzazione e la gestione del catasto in raccordo con il catasto nazionale; per tale finalità, è autorizzata per l'anno 2006, la spesa di euro 100.000 (U.P.B. S05.019).

9. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione sono tenuti a comunicare all'ARPAS la mappa completa degli impianti di cui al precedente comma 8, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per

la valutazione dei campi elettromagnetici.

10. Ai gestori che non abbiano provveduto alla comunicazione di cui al comma 9, non possono essere autorizzati nuovi impianti di sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione.

11. E' istituito l'Ufficio Tecnico del Piano di Tutela delle acque (UPTA) per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano di Tutela delle acque; per l'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio tecnico UPTA, e per il funzionamento dei sistemi informativi e di supporto alle decisioni ad esso connessi, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 300.000 (U.P.B. S05.027).

12. Nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, il termine risarcimento è sostituito dalla parola indennizzo. Le Province provvedono al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo, nei rispettivi territori di competenza; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in annui euro 400.000 da ripartirsi sulla base di criteri e modalità individuati con delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia (U.P.B. S05.037).

13. La competenza per il rilascio della licenza per la pesca in acque interne per la categoria b (tipo sportivo) è attribuita alla Amministrazione Provinciale nel cui territorio risiede il richiedente. Tale licenza di pesca è rilasciata previa presentazione dell'attestazione di versamento del contributo di euro 20 per il costo del libretto e delle spese di istruttoria.

14. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente emana direttive di indirizzo sul formato e sui contenuti dei dati della licenza di pesca e sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

15. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui, dell'U.P.B. S05.060 (cap. 05204) destinate alla realizzazione del Piano forestale ambientale (PRAR), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 227 del 2001, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 11
Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, è autorizzata l'integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti dalla Misura 4.9 bovini da latte del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 75 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (U.P.B. S06.041).
2. A valere sulle risorse rinvenienti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, una quota pari ad euro 3.000.000, per l'anno 2006 è destinata all'erogazione di finanziamenti, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei Comuni per interventi finalizzati a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi della peste suina africana (U.P.B. S06.041).
3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia Regionale Sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 (U.P.B. S06.021).
4. Il personale della Regione e degli Enti Strumentali assegnato all'ARSEA Sardegna, conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell'Ente di provenienza.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire l'Anagrafe delle Aziende Agricole della Sardegna; le relative modalità di istituzione e la tenuta dell'Anagrafe sono definite con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Agricoltura.
6. Le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2005, n. 7, possono essere estese anche alle attività di istituzione e tenuta dell'Anagrafe di cui al precedente comma del presente articolo.
7. Il termine stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 ("Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata Blue tongue"), già prorogato dall'articolo 9, comma 11 della legge regionale n. 3/2003, e dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 6/2004, è ulteriormente prorogato, in deroga alla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2007, per le esigenze operative dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.
8. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (U.P.B. S06.043).
9. Per la liquidazione del Consorzio SAR Sardegna è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 2.000.000 (U.P.B. S06.045).

10. Allo scopo di favorire la concentrazione dei consorzi fidi, è autorizzata, nell'anno 2006, a valere sull'U.P.B. S06.023 (cap. 06088) la spesa di euro 300.000 a favore del consorzio fidi unificato costituito tra tutti i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, aventi sede ed operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle Organizzazioni di rappresentanza e tutela dell'agricoltura riconosciute a livello nazionale. L'intervento è finalizzato all'integrazione del fondo rischi e dovrà essere utilizzato esclusivamente a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche della Sardegna. Il relativo programma di intervento è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Art. 12

Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. I finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche classificate di competenza regionale a' termini dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, affidate in concessione e revocati possono, previa deliberazione della Giunta regionale, di conferma programmatica dell'intervento, essere utilizzati in regime di gestione diretta dall'Assessorato competente per materia.

2. Con le modalità di cui al comma 1, è autorizzata la riprogrammazione degli stanziamenti disposti a favore del settore delle opere portuali.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1987 n. 24 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli assessorati regionali competenti in materia, provvedono all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, anche mediante utilizzo di una quota parte delle risorse finanziarie destinate, non superiore allo 0,5 per cento delle stesse, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l) della legge regionale 1° gennaio 1977, n. 1, e dell'articolo 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”.

4. Il Piano di Bacino Unico Regionale o i Piani Stralcio di Bacino, compresi quelli forestale e idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono approvati con Decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera di adozione degli stessi da parte della Giunta regionale, in funzione di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, sulla base di apposite “linee generali per la redazione del Piano” approvate dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dall'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14. I piani stralcio già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati, con le medesime modalità, prescindendo dalle richieste “linee generali”.

5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'E.S.A.F., disposta con l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'E.S.A.F. era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. A parziale modifica e integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015 la somma di euro 2.400.000, al fondo Integrativo per il Trattamento di Quiescenza costituito presso la stessa Amministrazione regionale, in conto delle quote rivalutate dei contributi versati al fondo integrativo pensioni dell'E.S.A.F., nonché delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi integrativi. A cura della gestione liquidatoria dell'E.S.A.F. sono trasferiti al F.I.T.Q. esclusivamente gli stanziamenti previsti dal sopraccitato articolo 2, della legge regionale n. 10 del 2005 (U.P.B. S08.014).

6. E' disposto il trasferimento in capo all'E.S.A.F. S.p.A., ovvero al soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale n. 36 del 1994, degli interventi affidati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 24 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni,

all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature. Al predetto trasferimento si provvede mediante convenzione di finanziamento con la quale sono altresì regolati i relativi trasferimenti finanziari.

7. La partecipazione azionaria detenuta dall'E.S.A.F. in liquidazione, a seguito dell'operazione di fusione delle attuali società di gestione del Servizio Idrico integrato nel gestore unico del medesimo servizio è trasferito al patrimonio della Regione, con attribuzione dei diritti dell'azionista all'Assessorato competente in materia di lavori pubblici.

8. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono abrogate le parole "nel limite dell'80 per cento della spesa necessaria". La disposizione abrogativa ha effetto sui programmi d'intervento approvati a decorrere dal 1° gennaio 2005.

9. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 61.000.000, in ragione di 35.000.000 di euro nell'anno 2006 e di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla suddetta spesa si fa fronte per 51.000.000 di euro mediante utilizzo dei finanziamenti erogati dallo Stato in applicazione dell'Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata e per euro 10.000.000 con fondi regionali. (U.P.B. S08.080). Il programma è destinato:

- a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli II.AA.CC.PP.;
- b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

10 Il mutuo agevolato concedibile ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, (Fondo per l'Edilizia Abitativa) è elevato sino ad euro 90.000 e può avere durata decennale, quindicennale, ventennale con ammortamento mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti a fronte delle quali la riduzione del tasso di interesse è di 14 semestralità per mutui decennali e di 20 semestralità per gli altri mutui. Ai mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione il cui reddito, determinato ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985 sia inferiore a euro 21.536 è assicurata, in deroga alle disposizioni della stessa legge, l'applicazione di un tasso pari a zero; a tal fine costituiscono "giovane coppia" coloro i quali abbiano contratto matrimonio non oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione ovvero intendano contrarre matrimonio nell'anno successivo alla domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande per le quali non si è ancora giunti all'erogazione a saldo del mutuo alla data di entrata in vigore della presente legge e in regime di nuova convenzione con gli istituti di credito convenzionati.

11. Per le opere di competenza regionale da realizzarsi in adempimento alle disposizioni normative introdotte con Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per gli interventi pubblici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i termini di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, articolo 3, comma 1, e della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, articolo 62, comma 5 ter, sono incrementati di un ulteriore anno.

12. Le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005 relativi agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

13. L'importo previsto dal comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989,

n. 13 è stabilito dalle Amministrazioni comunali.

14. I commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997 n. 12, sono soppressi.

15. Per le spese di completamento del complesso integrato termale di Fordongianus è autorizzato, sul bilancio regionale per l'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (U.P.B. S08.028).

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente Autonomo del Flumendosa i seguenti contributi straordinari:

- a) Euro 4.000.000, nell'anno 2006 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell'area meridionale della Sardegna (U.P.B. S08.014);
- b) Euro 2.500.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture idrauliche del sistema Flumendosa-Campidano (U.P.B. S08.072).

17. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, è autorizzato lo stanziamento per l'anno 2006 di euro 3.000.000 e di euro 2.000.000 per l'anno 2007 (U.P.B. S08.033).

18. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.500.000 per l'anno 2006 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (U.P.B. S08.033).

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa è valutata, per l'anno 2006, in euro 4.000.000 (U.P.B. S08.079).

20. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 900.000, per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale (U.P.B. S08.053).

21. E' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2006 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione di investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (U.P.B. S08.031).

22. E' autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2006 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 quale finanziamenti alle Province per la manutenzione di strade di loro competenza (U.P.B. S08.053).

23. Per l'attuazione di interventi nel settore viario ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 1994 e dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 1995 è autorizzata la spesa di euro 8.703.000 nell'anno 2006 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (U.P.B. S08.053).

24. Per la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 99 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 è autorizzata la spesa di 2.000.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (U.P.B. S08.055)

25. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (U.P.B. S08.072).

26. È autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di euro 750.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della Cattedrale di Cagliari. All'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (U.P.B. S08.033).

27. Al fine di garantire l'effettiva applicabilità dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 1999, n. 14, gli aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1 lettera i) della Legge 10 gennaio 1952, n. 9 possono accedere al contributo di euro 20.658,28 (lire 40.000.000) qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999, non abbiano ottenuto alcun acconto del contributo in conseguenza dell'esaurimento delle risorse della legge n. 9 del 1952. I comuni di Gairo, Cardedu e Osini sono delegati all'erogazione del contributo.

28. Al fine di garantire l'applicabilità dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1999, n. 14, il saldo del contributo integrativo, sino all'importo di euro 7.746,85 (lire 15.000.000), è erogato a tutti gli aventi diritto in attesa di conguaglio alla data di entrata in vigore della presente norma, dai comuni interessati di Gairo, Cardedu e Osini. I citati comuni provvedono all'erogazione del saldo del contributo a tutti gli aventi diritto, previo accertamento del rilascio dell'eventuale alloggio detenuto in via provvisoria.

29. Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'articolo 6 ed il 3° comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1999.

30. In relazione alle particolari tensioni abitative conseguenti al trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini le rispettive Amministrazioni comunali sono autorizzate ad assegnare gli alloggi costruiti a seguito dell'alluvione del 1951, comunque occupati alla data del 7 maggio 1999, verificata la reale sussistenza delle condizioni previste dai commi 27, 28, 29 e 30 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13.

31. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 27, 28, 29 e 30 si fa fronte con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 7 maggio 1999 (U.P.B. S08.094).

Art. 13

Interventi a favore del sistema industriale

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 14, del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 200.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (U.P.B. S09.057).

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, relativa alla gestione liquidatoria della Marfili S.p.A. e delle finanziarie regionali Sigma Invest S.p.A. e Intex S.p.A. e loro collegate, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 3.800.000 (U.P.B. S09.055).

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 10.500.000 per la realizzazione di progetti di ambientalizzazione territoriale con particolare riguardo dell'area di Molentargius (U.P.B. S09.058).

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, al fine di favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna. Gli interventi, disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Industria, sono finalizzati a:

- a) promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso;
- b) sostenere operazioni di consolidamento dei prestiti a breve termine;
- c) favorire la fusione, qualificazione e sviluppo dei Consorzi fidi;
- d) favorire l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo;
- e) consentire il risparmio energetico delle imprese.

Per la gestione degli interventi di cui al presente comma l'Assessorato dell'Industria può stipulare apposita convenzione con un ente creditizio e/o intermedio finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs di cui 385 del 1993, che eserciti attività di concessione di finanziamenti, da selezionarsi mediante procedura di evidenza pubblica (U.P.B. S09.014, S09.024 e S09.038).

5. Per i fini di cui all'articolo 32, punto 2, lett. a) della legge regionale 20 giugno 1989, n. 20 (disciplina delle attività di cava), l'Amministrazione regionale è autorizzata, a valere nello stanziamento iscritto in conto dell'U.P.B. S09.045 (cap. 09139) ad erogare contributi a fondo perduto in favore di imprese che presentino progetti di riabilitazione ambientale di cave abbandonate che comportino l'eliminazione e il riutilizzo dei materiali di discarica, il cui costo non sia coperto dal valore del materiale riutilizzabile. Le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dell'Industria.

Art. 14
Disposizioni in materia di lavoro

1. Al fine di favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico programma di interventi denominato "Sardegna fatti bella", da realizzarsi da parte degli Enti Locali singoli o associati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, approva le direttive di attuazione, con l'indicazione delle modalità e priorità degli interventi.

2. Gli Enti beneficiari concorrono al finanziamento per la realizzazione dei progetti inclusi nel programma di cui al comma 1, in misura non inferiore ad un terzo delle spese ammesse, mediante utilizzo delle risorse loro assegnate a' termini dell'articolo 4, comma 1 della presente Legge, per un complessivo importo fino a euro 10.000.000; tali progetti devono essere precipuamente rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le spiagge e dei centri abitati, nonché a iniziative di educazione ambientale nelle scuole dell'obbligo.

3. I progetti, approvati da un'apposita commissione tecnico-amministrativa istituita presso l'Assessorato del Lavoro, devono avere la durata di un anno e devono essere attuati con l'impiego di disoccupati.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata nell'anno 2006 la spesa di euro 20.000.000, di cui almeno euro 1.000.000, da destinarsi ad interventi nel comune di La Maddalena (U.P.B. S10.030).

5. Per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del Lavoro, è istituito, nel bilancio della Regione, un apposito fondo con una dotazione iniziale di euro 1.500.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (U.P.B. S10.009).

6. L'importo di euro 70.000 previsto dall'articolo 9, comma 5, lett. a) della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, è sostituito con quello di euro 35.000.

7. E' autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (U.P.B. S10.035).

8. A valere sull'U.P.B. S10.058 (cap. 10153) una quota pari a euro 150.000 è destinata al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero-casearia.

9. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relative alle reti di partenariato imprenditoriale, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.000.000 (U.P.B.P.B. S01.045).

Art. 15

Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati, nell'anno 2006, i seguenti interventi:

- a) la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
- b) la spesa di euro 2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
- c) la spesa di euro 2.000.000 per l'abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole medie superiori (UPB S11.062)
- d) la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle università con sede nella regione (UPB S11.067);
- e) la spesa di euro 25.000.000 per la realizzazione di un programma denominato "Sardegna speaks english", finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua inglese mediante la presenza di insegnanti di lingua madre, l'organizzazione anche da parte di enti locali di corsi serali, la diffusione attraverso i mass media di corsi di lingua inglese e di corsi on-line presso il portale "Conoscere"; i relativi criteri e modalità di attuazione, sono definiti con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente per materia (U.P.B. S11.073);
- f) la spesa complessiva di euro 50.000 per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori, di cui euro 32.000 a favore dell'Associazione Sarda Intercultura ed euro 18.000 a favore della Associazione AEGEE (UPB S11.072);
- g) la spesa di euro 2.500.000 a favore delle Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES e LEONARDO e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S11.067);
- h) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale n. 32 del 1997 (UPB S11.067);
- i) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.067);
- j) la spesa di euro 220.000 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2001, n°6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.072);
- k) la spesa di euro 50.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli Istituti di ricerca ad esclusione delle Università (UPB S11.072);

l) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, di cui alla lettera a), comma 1, art. 12, della legge regionale 21 aprile 2005, n° 7 per l'anno 2006, pari ad euro 6.500.000 è ripartita come segue (UPB S11.067):

- corsi universitari ad Olbia
euro 129.000
- Corsi universitari a Tempio Pausania
euro 86.000
- Corsi universitari ad Alghero
euro 450.000
- Consorzio universitario per la promozione degli
Studi universitari nella Sardegna centrale euro 3.000.000
- Consorzio Uno di Oristano
euro 2.220.000
- Consorzio Forgea International
euro 170.000
- Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI)
euro 445.000

m) Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 relative a interventi a favore della gioventù, è autorizzata la spesa di euro 150.000 (U.P.B. S11.072)

2. L'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n° 7 è così sostituito:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati all'abbattimento dei costi legati al “fitto casa” a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in università italiane od estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente negli ordinamenti delle Facoltà delle Università della Sardegna. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive. Per l'esercizio finanziario 2006 è autorizzata la spesa di euro 150.000 (U.P.B. S11. 067).

3. Le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 25 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 relative alla rendicontazione dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio, sono estese anche ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1992, n° 12 (“Interventi a sostegno delle attività delle Università della “terza Età” in Sardegna).

4. A favore delle attività di cultura, spettacolo e sport sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la spesa di euro 3.000.000, nell'anno 2006, per la realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e interculturale denominato “Fabbrica della creatività”, finalizzato alla creazione di un centro di incontro, di lavoro e di formazione delle arti contemporanee; i criteri e le modalità di attuazione del progetto sono definiti con delibera della Giunta Regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente per materia (U.P.B. S11.054);
- b) la spesa di euro 150.000, per l'anno 2006, per l'acquisto in via di prelazione, ai sensi degli articoli 59-62 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle lett. n) e o) del comma 4,

dell'articolo 20 del decreto Presidente della Repubblica n° 173 del 2004, e/o per l'acquisto di beni archeologici anche non sottoposti a vincolo (UPB S11.027);

- c) la spesa di euro 300.000, per l'anno 2006, per l'assistenza tecnica agli enti locali per la verifica e il controllo delle attività di gestione delle aree archeologiche e dei musei (UPB S11.027);
- d) una spesa valutata in annui euro 200.000 per il funzionamento della Sardegna Film Commission (UPB S11.052);
- e) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attività istituzionale (UPB S11.015);
- f) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.052);
- g) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 30.000 all'Amministrazione Provinciale di Nuoro per l'organizzazione del Premio "Grazia Deledda" (UPB S11.052);
- h) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 134.000 a favore del Centro Studi Filologici Sardi per le spese di funzionamento (UPB S11.052);
- i) la spesa di euro 200.000, nell'anno 2006, a valere sullo stanziamento del capitolo 11326, per la realizzazione di iniziative espositive e attività di scambi culturali anche a carattere internazionale (UPB S11.052);
- j) il contributo regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n° 35 – "Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì" è erogato annualmente alla Fondazione "Giuseppe Dessì" di Villacidro;
- k) la concessione di un contributo di euro 200.000, nell'anno 2006, a favore del Comune di La Maddalena per l'organizzazione di iniziative culturali in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (U.P.B. S11.052);
- l) nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 – Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna – la denominazione del Titolo IV, è così sostituita "Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di massima serie" ed il testo dell'articolo 31 è così sostituito:

"1. La Regione sostiene la partecipazione delle società sportive dilettantistiche sarde iscritte ai campionati federali nazionali degli sport di squadra di massima serie che comportino trasferte in territorio extraregionale, individuati con il Piano triennale dello Sport, attraverso la concessione di contributi.

2. L'intervento regionale ha carattere forfetario e viene concesso con riguardo ai seguenti criteri elencati in ordine decrescente di importanza:

- a) tipo di disciplina, livello del campionato disputato e livello agonistico raggiunto;
- b) analisi dei costi effettuata in base al numero dei componenti la squadra tipo, il numero delle trasferte ed area geografica in cui vengono disputate le gare, i costi federali per la partecipazioni al campionato ed eventuali altre spese sostenute se pertinenti;

c) congruità numerica e tecnica del vivaio, anche in relazione ai risultati sportivi raggiunti dalle squadre giovanili del vivaio stesso.

3. Gli elementi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma debbono risultare da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente regionale della Federazione sportiva interessata.

4. I benefici di cui al comma 1 sono estesi alle gare in trasferta, successive alla fase ordinaria di campionato, che determinano la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso o il passaggio ad altra serie.

5. Sui contributi di cui al presente articolo possono essere concesse anticipazioni fino alla misura del 60 per cento a seguito di comprovata iscrizione al campionato e con le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n° 5.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse dalla Regione per le medesime finalità.

7. Sponsorizzazioni di squadre professionistiche saranno previste nell'ambito dei piani di comunicazione, finanziati sulla base di altre normative o di apposite misure da attivare per specifici obiettivi promozionali.”

m) per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 650.000 (U.P.B.P.B. S11.027).

5. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio bibliotecario Nazionale (SBN), promovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 – Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1; i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (U.P.B. S11.033).

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alle sottoindicate leggi regionali è fissato con decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Sito Internet della Regione:

- legge regionale 21 giugno 1950, n°17 – Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive;
- legge regionale 18 novembre 1986, n° 64 – Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari;
- legge regionale 22 gennaio 1990, n° 1, articolo 56 – Interventi per le attività teatrali e musicali e articolo 60 – Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali;
- legge regionale 22 giugno 1992, n° 12 – Interventi a sostegno delle attività delle Università della “terza Età” in Sardegna;
- legge regionale 15 ottobre 1997, n° 28 – Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica.

7. Per l'anno 2006 le domande di ammissione ai benefici di cui alle sopraindicate leggi regionali debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni in contrasto con la presente norma:

- comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17;
- comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12;
- comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.

8. I soggetti beneficiari di contributi relativi ad attività da svolgersi nell'anno di riferimento del contributo medesimo devono provvedere alla relativa rendicontazione entro i 3 mesi successivi della data di effettuazione dell'evento, pena la revoca del contributo medesimo.

9. Le somme assegnate agli enti locali per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono mantenute nei bilanci degli enti beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2006, ancorché non impegnate entro i termini di legge.

Art. 16

Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale

1. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria è determinato sulla base della definizione della stessa spesa da parte dello Stato, intervenuta con apposita delibera CIPE; per tale finalità, nell'anno 2006, è autorizzata una spesa valutata in euro 702.204.000 (U.P.B. S12.029 e S12.030).

2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15, lett. a) della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (U.P.B. S12.027).

3. Per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.500.000 (U.P.B. S12.044).

4. È autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (U.P.B. S12.057).

5. Per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue" di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 600.000 (U.P.B. S12.059).

6. È autorizzata, nell'anno 2006, l'erogazione di un ulteriore contributo di euro 50.000 a favore del "Coordinamento volontario penitenziario di Cagliari ONLUS" per la realizzazione, presso la Casa Circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un Progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (U.P.B. S12.068).

7. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 15, comma 9, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (U.P.B. S12.068).

8. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'articolo 47 del testo unificato relativo al sistema integrato regionale dei servizi alla persona, a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui all'articolo 1, lettera f) della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno.

9. Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1997 sono attribuite alle Aziende Usl interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale

10. Al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel proprio domicilio, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la realizzazione di un programma sperimentale triennale denominato "Ritornare a casa". La Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di

volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per l'attuazione del programma sperimentale che indicano le condizioni dei beneficiari ai quali è prioritariamente rivolto il programma, le modalità e i tempi di predisposizione dei piani territoriali, le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti, i sistemi di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia degli interventi (U.P.B. S12.068).

11. Al fine di favorire percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o formativo, è autorizzata, per il finanziamento di un programma sperimentale, la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il programma promuove interventi di accompagnamento e di sostegno ai giovani ancora in difficoltà attraverso l'attribuzione di portafogli per l'inclusione sociale da corrispondere, tramite i comuni, a seguito di un progetto personalizzato condiviso, con atto formale, dall'ente locale, dal destinatario dell'intervento e dal responsabile del portafoglio. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per regolamentare l'assegnazione, l'utilizzazione e la rendicontazione dei portafogli (U.P.B. S12.068).

12. Al fine di favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie e incoraggiare l'emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza è autorizzata, nell'anno 2006, la somma di euro 700.000. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il relativo programma (U.P.B. S12.068).

13. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organismi di volontariato iscritti al Registro Regionale, in raccordo con gli uffici regionali dell'Esecuzione Penale Esterna, il Centro Giustizia Minorile e le rispettive Magistrature di Sorveglianza (U.P.B. S12.068);

14. Al fine di accelerare le procedure di approvazione delle opere di edilizia sanitaria e di accrescere la capacità di spesa, le funzioni del Comitato Tecnico Regionale Sanitario, previste dall'articolo 4, lettera c) della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18, sono attribuite, in relazione al valore dei progetti, rispettivamente, alla sezione competente per materia del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale e al Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale di cui agli articoli 13 e 18 della legge regionale 22 aprile 1987 n. 24. La legge regionale 23 novembre 1962, n. 18 è abrogata.

15. Al fine di garantire il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che risultano incompiuti e a rischio di degrado, è autorizzata, nell'anno 2005, la spesa complessiva di 66.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale, tenuto conto di criteri di urgenza ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 1 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. S12.029).

16. Al fine di garantire il regolare monitoraggio delle azioni messe in atto dalle Aziende Usl per la riqualificazione della spesa e il rientro dal disavanzo per il rispetto dei parametri previsti dall'Intesa del 23 marzo 2005, atto n. 2271, sottoscritta in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome con riferimento al triennio 2005 – 2007,

nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 32 della legge regionale 31 del 1998 e in deroga all'articolo 40 della stessa legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il comando, per la durata massima di tre anni, di un massimo di 8 unità di personale dirigente medico delle Aziende Sanitarie per la copertura di posti di Direttore di Servizio nell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, nonché di un massimo di 8 unità di personale, anche di qualifica non dirigenziale, di altri enti e amministrazioni pubbliche, con documentate competenze in materia di politica sociale.

Art. 17

Disposizioni in materia di trasporti

1. A valere sullo stanziamento recato dall'U.P.B. S13.021 una quota, per un importo fino ad euro 10.100.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del C.C.N.L. del trasporto pubblico locale.

2. Per l'attuazione delle opere pubbliche di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive integrazioni e modificazioni, è facoltà dell'Amministrazione regionale applicare alle Ferrovie della Sardegna (FdS) la disciplina di cui all'articolo 4 della medesima.

3. Al fine del potenziamento del servizio di trasporto finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 (U.P.B. S13.021).

4. L'esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, non si applica ai servizi tranviari urbani e suburbani delle aree di Cagliari e Sassari ed ai servizi di linea extraurbani di interesse regionale in concessione alle gestioni governative.

5. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.134.000 per la copertura degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo S.p.A. (PTM) (U.P.B. S13.015).

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 18
Esodo personale ex legge regionale n. 42 del 1989

1. L'Amministrazione regionale in attuazione dell'art. 9, comma 4 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti.

2. Al personale iscritto all'albo regionale di cui all'art.1 della legge regionale n. 42 del 1989 che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e che chieda la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a una e mezza mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Al personale che non abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità, che chieda comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a quattro mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e comunque fino a un massimo di quattro anni. Allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità e quella del compimento dei sessantacinque anni di età, è inoltre corrisposta, con medesimi parametri di riferimento, l'indennità stabilita dal precedente comma 2.

4. Le domande indirizzate all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e la decorrenza dell'estinzione del rapporto di lavoro.

5. Le indennità, come determinate ai commi 2 e 3, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.

6. I comuni e le province, in relazione alle funzioni ed ai compiti in materia di formazione professionale, servizi all'impiego e politiche del lavoro, possono indire, sulla base della disponibilità delle rispettive piante organiche, pubblici concorsi anche per titoli che tengano conto dell'esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale 42/1989.

7. Per le finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale assume a proprio carico fino al 31 dicembre 2007 l'onere finanziario corrispondente al cinquanta per cento del trattamento stipendiale spettante dal predetto personale.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (U.P.B. S10.035).

Art. 19
Contrattazione collettiva,
contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006 – 2007, nell'ambito del quadriennio contrattuale 2006 – 2009, è determinato in euro 16.071.000, con il limite di spesa a regime di euro 10.744.000. La spesa quantificata, per l'anno 2006, in euro 5.327.000 ed in euro 10.744.000 per gli anni successivi, grava sulla UPB S03.005.

2. Gli enti soggetti all'applicazione della predetta legge regionale n. 31/1998 con oneri contrattuali a carico dei propri bilanci provvedono all'iscrizione delle relative somme in conformità al disposto del comma 1.

3. La norma dell'art. 19 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Finanziaria 2005) è estesa a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti previsti dal comma 1 nel corso del 2006, intendendosi i termini previsti nello stesso articolo prorogati di un anno. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S02.066. Per evitare squilibri nei flussi finanziari connessi ai pagamenti dei TFR e degli assegni integrativi di pensione, è autorizzata a favore del FITQ l'immediata anticipazione del 50 per cento delle somme ad esso presuntivamente dovute per l'anno 2006, con graduale compensazione della somma anticipata, mediante versamento ordinario dei contributi dovuti in corso d'anno, operando in modo che la quota residua non superi il 50 per cento dei contributi da maturare.

4. I posti che si rendono vacanti, nell'Amministrazione e negli enti, a seguito dell'applicazione del comma 3 sono portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui all'art. 15, comma 1, della predetta legge regionale n. 7/2005 e nelle corrispondenti dotazioni degli enti. Le dotazioni dirigenziali sono ridefinite in riduzione nel contesto degli interventi di riorganizzazione. I commi 4 e 5 dell'art. 19 della medesima legge regionale n. 7/2005 sono abrogati.

5. Ferme le riduzioni d'organico di cui al comma 4, per l'anno 2006 nell'Amministrazione e negli enti non sono consentite assunzioni di personale delle categorie A, B e C.

6. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005, dopo il primo periodo e aggiunto il seguente: "Il riparto tra le strutture è disposto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 31 del 1998, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale".

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 54, comma 1, è autorizzata a disporre o a richiedere il comando di personale degli enti del comparto di contrattazione collettiva regionale; a disporre il comando di proprio personale presso altri enti ed amministrazioni; a richiedere il comando di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche, nel limite di 10 unità nello stesso esercizio finanziario e per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta "; "2. Il comando è disposto, sentito il dipendente interessato, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale"; "3. Per la realizzazione di specifici progetti, sulla base di intese definite tra l'Amministrazione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti locali e le ASL interessate, può disporsi

l'assegnazione temporanea di personale, nei limiti dei fabbisogni e delle risorse stanziare a copertura della dotazione organica dell'amministrazione o dell'ente di assegnazione. Le intese stabiliscono, compiti, modalità e tempi che non possono superare il biennio”.

8. L'Amministrazione e gli enti regionali, nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci a copertura delle funzioni dirigenziali, quando il numero dei dirigenti in servizio si presenti insufficiente rispetto alle posizioni istituite possono attribuire le funzioni medesime a dirigente di altra amministrazione o ente pubblico, collocato in comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. L'attribuzione non può avere durata superiore a tre anni. E' fatta salva la norma dell'articolo 29 della legge regionale n. 31/1998 per le funzioni di direttore generale. L'Amministrazione regionale, fino espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e per un numero non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, è inoltre autorizzata ad attribuire le funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l'attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.

9. A decorrere dal 1 gennaio 2006, l'attribuzione di compensi accessori comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all'applicazione e agli esiti dei processi di valutazione, e cessano di essere applicate le disposizioni di legge o dei contratti collettivi in contrasto con la presente norma. Per consentire l'attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il Nucleo di supporto alla valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica, ed il Comitato dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell'interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Il nucleo di supporto alla valutazione è composto da tre esperti, interni all'amministrazione, individuati nelle aree funzionali dell'organizzazione, della programmazione e dei controlli interni; il Comitato dei garanti è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti della materia, uno interno ed un esterno all'amministrazione regionale, i cui incarichi hanno durata triennale.

10. Nell'art. 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi in materia di forestazione) nel testo modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, le parole “per le funzioni “ e “dirigenziali” sono soppresse. L'Ente foreste della Sardegna può avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati dall'Amministrazione regionale in corso di efficacia, per l'assunzione di lavoratori di qualifica o categoria corrispondente, per titolo di accesso e contenuto di prestazioni, a quelle cui si riferiscono i concorsi.

11. Sono soppresse tutte le disposizioni che pongono spese di cura per il personale dell'Amministrazione e degli enti a carico dei medesimi. Nell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono soppresse le parole da “al rimborso” a “nonché”.

12. I compensi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, come integrato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 22, devono intendersi come importi massimi da graduare in relazione alla tipologia e alla complessità del concorso, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale.

13. Nell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, sono soppresse, nell'ordine, la lettera f) e la lettera h); nell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9, sono soppresse le parole da "al segretario" sino a "stampa".

14. All'art. 24, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Finanziaria 2005), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2 bis. "I dipendenti già iscritti presso i soppressi enti ed aziende a fondi integrativi del trattamento di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto può chiedere l'iscrizione al FITQ regionale; si applica in tale ipotesi la norma dell'art. 27, comma 3. In caso di mancata opzione, si provvede all'estinzione dei fondi e alla definizione delle partite individuali, fatta salva la prosecuzione dell'iscrizione all'INPDAP, ai fini del trattamento di fine rapporto". La domanda d'iscrizione al FITQ deve essere prodotta inderogabilmente entro 30 giorni dalla presente legge.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro 3.210.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo integrativo pensioni, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, a titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali e di quote integrative di quiescenza spettanti al personale degli enti regionali soppressi (U.P.B. S02.086).

16. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, il contributo di cui all'articolo 2, alinea 1, della legge medesima è aumentato di punti 1,50, a decorrere dal 1 gennaio 2006, e di un ulteriore punto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell'aliquota posta a carico dell'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086 (oneri di fine rapporto).

17. Per l'attuazione delle disposizioni relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi sono disposte dall'Assessore competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.

18. Nell'art. 28, della legge regionale n. 31 del 1998, il comma 8 è sostituito dal seguente: "Con la procedura prevista dal comma 4, il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all'ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel qual caso si applica l'articolo 22. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è attribuita, fino alla scadenza del precedente incarico, l'indennità di funzione pari al valore medio delle indennità previste per l'originario e il nuovo incarico"

19. Nell'articolo 47, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti". Nello stesso articolo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi: "10. Le somme rimosse dall'amministrazione a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura

indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell'area legale"; "11. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 10, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previsti dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi". E' abrogato l'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

20. Negli articoli 32, comma 3, e 56 della legge regionale n. 31 del 1998 la percentuale del 40 per cento è sostituita da quella del 25 per cento.

21. Le indennità di missione o trasferta previste dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 37, dalla legge regionale 23 giugno 1987, n. 27, e da analoghe disposizioni contenute nelle leggi regionali, relative agli organi dell'amministrazione e degli enti regionali e alle categorie di soggetti di cui alla medesima legge regionale n. 27/1987, sono soppresse. E' soppressa l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente a favore dei dirigenti e del personale dipendente dell'Amministrazione e degli enti regionali.

CAPO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 20
Disposizioni varie

1. Nell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, dopo la parole "Ai sensi del comma 12 dell'articolo 19" sono introdotte le seguenti "e del comma 1 dell'articolo 15".

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, relativa all'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, è autorizzata una spesa annua valutata in euro 300.000 (U.P.B. S01.022).

3. Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (U.P.B. S01.054).

4. La Regione provvede alla gestione integrata delle coste dell'Isola, nel rispetto dei principi di cui al Piano Paesaggistico Regionale ed alla Raccomandazione della Unione Europea 2002/413/Ce; per tali finalità è autorizzata una spesa annua valutata in euro 500.000 per lo svolgimento delle seguenti attività (U.P.B. S01.076 e S01.077).

- a) acquisizione in gestione di terreni ed immobili ricadenti nella fascia costiera;
- b) progettazione e gestione integrata del patrimonio costiero affidato alla Conservatoria anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati;
- c) programmazione, monitoraggio e coordinamento delle politiche di gestione integrata costiera e delle trasformazioni territoriali;
- d) Studi, ricerche, informazione e prodotti della tutela attiva delle coste secondo i principi della gestione integrata e dello sviluppo sostenibile

5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 13.000.000; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (U.P.B. S03.089).

6. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, relative al riordino del patrimonio immobiliare, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (U.P.B. S04.035).

Art. 21
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

TABELLA A
Indicazione delle voci (disegni di legge)
da includere nel fondo di parte corrente
(U.P.B. S03.006 - Fondi regionali)

	(importi in migliaia di euro)		
	2006	2007	2008
1) Istituzione e gestione dei parchi e delle riserve naturali	2.500	2.500	2.500
2) Norme in materia di inquinamento acustico	1.000	1.000	1.000
3) Norme in materia di qualità dell'aria	1.000	1.000	1.000
4) Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e della biodiversità vegetale della Sardegna	4.100	4.100	4.100
5) Riordino e razionalizzazione delle professioni turistiche	130	130	130
6) Risorse idriche e bacini idrografici	2.000	2.000	2.000
7) Disciplina delle attività estrattive	1.000	1.000	1.000
8) Riordino funzioni in materia di aree industriali	7.415	7.415	7.415
9) Interventi regionali per il cinema	1.200	3.000	3.000
10) Norme per la disciplina della polizia amministrativa locale e la promozione di un sistema integrato di sicurezza	1.000	1.000	1.000
11) Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi	3.900	3.900	3.900
12) Interventi vari di parte corrente	8.850	0	0
Totale	34.095	27.045	27.045

TABELLA B
Indicazione delle voci (disegni di legge)
da includere nel fondo in conto capitale
(U.P.B. S03.007 - Fondi regionali)

	(importi in migliaia di euro)		
	2006	2007	2008
1) Interventi vari	10.000	10.000	30.000
Totale	10.000	10.000	30.000

